

Dott. Marco Baccani  
Dott. Salvatore Fiorenza  
Dott. Ferdinando Ramponi  
Dott. Massimo Rho

---

Dott. Federico Baccani  
Dott. Filippo Ramponi  
Dott. Stefano Ramponi  
Rag. Maurizio Saltini  
Dott. Gianni Spagarino  
Dott.ssa Cristina Torri

20121 Milano  
Piazza Cavour, 3  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968  
[studiobaccani@stbac.net](mailto:studiobaccani@stbac.net)  
[www.baccanieassociati.it](http://www.baccanieassociati.it)

Ai Gentili Clienti  
Loro sedi

Milano, 9 febbraio 2015

## CIRCOLARE N. 1/2015

### DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il 30 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014, cosiddetto Decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 13 dicembre 2014.

Di seguito segnaliamo, in forma schematica, il contenuto di alcuni dei principali chiarimenti forniti.

Argomento	Commento
<b>Dichiarazione di successione</b>	<p>Per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (13 dicembre 2014), non sussiste più l'obbligo di presentare la dichiarazione integrativa di successione quando l'erogazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione di successione originaria.</p> <p>Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il valore dell'attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite);</li><li>- l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;</li><li>- non cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.</li></ul>

<b>Comunicazioni <i>black list</i></b>	Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi <i>black list</i> è ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L’Agenzia delle Entrate precisa che tale limite deve riferirsi all’importo complessivo annuo riferito sia agli acquisti sia alle cessioni, e non per singola operazione.
<b>Ritenuta ridotta per agenti che si avvalgono di collaboratori</b>	E’ abrogata la cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Tre i chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo: - è ammesso l’utilizzo della pec; - è riconosciuta validità “continuativa” alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2014, fino alla perdita dei requisiti; - la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.
<b>Solidarietà appalti</b>	E’ eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del “Fare”. Viene poi, al contrario, apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d’imposta.
<b>Iva omaggi</b>	E’ adeguato il valore detraibile Iva dei beni omaggio all’importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni

## LA LEGGE DI STABILITÀ 2015

La Legge di stabilità per l’anno 2015 (Legge 23/12/2014 n.190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014) è composta da un unico articolo suddiviso in 735 commi; le disposizioni, salvo piccole eccezioni, entrano in vigore dal 01 gennaio 2015.

Di seguito segnaliamo, in forma schematica, il contenuto delle disposizioni di maggior interesse.

## SINTESI DEL CONTENUTO

### **Buoni pasto**

Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, *nel caso in cui essi siano di formato elettronico*.

### **Deduzione Irap del costo del lavoro**

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:

- il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato
- e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

### **Soggetti senza dipendenti e credito di imposta**

Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d'imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

### **Credito di imposta per ricerca e sviluppo**

Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l'art.3 D.L. n.145/13.

In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:

- l'ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro);
- il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l'attuale percentuale è del 50%);
- la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e *start-up* innovative;
- il raddoppio del tetto massimo del credito d'imposta *pro-capite* annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro);
- l'innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell'agevolazione;
- la diminuzione dell'investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro;
- l'esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili;
- la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro;
- l'eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta con conseguente eliminazione dell'affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici;
- l'affidamento dei controlli all'Agenzia delle Entrate;

### **Proroga *bonus* interventi su edifici**

Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:

- di recupero del patrimonio edilizio (50%);
- di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);
- di riqualificazione energetica (65%).

La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:

- per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);
- per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.

Infine, modificando l'art.16-*bis* Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

### **Nuove regimi di tassazione forfetaria**

Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpef, addizionali e Irap), con l'aliquota del 15%.

L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.

#### **Requisiti di accesso**

Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):

- 1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da ragguagliare ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio;
- 2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;
- 3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili);
- 4) nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo.

#### **Cause di esclusione all'accesso**

Non possono adottare il nuovo regime:

- 1) coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette;
- 2) i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- 3) coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto;

4) coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

### **Caratteristiche del regime**

Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- esonero dalla applicazione e dal versamento dell'Iva, salvo i casi in cui siano debitori di imposta;
- preclusione della detrazione dell'Iva sugli acquisti;
- esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati;
- esclusione dall'obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;
- esonero dalle scritture contabili;
- esclusione dagli studi di settore e parametri;
- esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e *black list*)

### **Regime super agevolato per le start up**

Per i soggetti che iniziano una nuova attività:

- 1) se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;
- 2) se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo;
- 3) se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime;

il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3.

### **Durata del regime**

Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti

### **Regime agevolato contributivo**

Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scegliere di non applicare le regole dei minimi Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da rendere all'Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime

### **Passaggi di regime**

Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile agevolato degli *ex* minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i requisiti.

Tuttavia:

- per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età);
- per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative produttive, ed hanno cominciato l'attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle *start up*, sino al completamento del triennio.

### **Deduzioni Onlus**

Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:

- la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%,
  - nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa,
- effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo

di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

### **Bonus Wi-Fi per alberghi**

Modificando l'articolo 9 del DL 83/2014, si concede il c.d. "bonus digitalizzazione" agli esercizi ricettivi per le spese relative al Wi-Fi, a condizione che:

- il servizio sia gratuito per i clienti
- la connessione sia almeno pari ad 1 *megabit/s* in *download*

### **Rivalutazione quote e terreni**

Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli e edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare:

- la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015;
- il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo;
- la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.

Si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:

- dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;
- dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.

### **Reverse charge**

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. *reverse charge*) di cui all'art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:

- prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata;
- trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni);
- cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore *ex art 7-bis*, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni);
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE).

Modificando l'art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

### **Split Payment**

Aggiungendo l'articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.

Le disposizioni sullo *split payment* non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

Il decreto attuativo dell'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei

cui confronti il rimborso Iva È eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a *split payment*.

Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.

Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.

### **Ravvedimento operoso**

Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.

In sostanza, si potrà accedere all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il “ravvedimento” sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.

Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:

**a)** ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

**a-bis)** ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

**b)** ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

**b-bis)** ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

**b-ter)** ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;

**c)** ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica



prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

#### **Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni**

Si innalza dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

#### **Conferma livello massimo Tasi**

Si conferma, anche per l'anno 2015:

- il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille);
- la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

#### **Termine massimo per l'effettuazione sui controlli per rimborsi Irpef over 4.000 euro**

Si fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*